

**N. 02045/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 02065/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2013, proposto da:  
Gestione e Management Sanitario Spa, rappresentato e difeso dall'avv.  
Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso l'avv. Domenico Ciavarella  
in Roma, via Giolitti 202;

***contro***

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce,  
con domicilio eletto presso la delegazione di rappresentanza della Regione  
Puglia in Roma, via Barberini, 36;

***nei confronti di***

A.S.L. Ba, non costituitasi in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n.  
00171/2013, resa tra le parti, concernente dell'ordinanza cautelare del  
T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00171/2013, resa tra le parti,

concernente sospensione autorizzazione esercizio e accreditamento istituzionale presidio di riabilitazione Padre Pio di Adelfia – mcp;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 1438 del 2013

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Racanelli e Triggiani, quest'ultimo su delega dell'avv. Di Lecce;

Ritenuto:

- che il trasferimento di sede della struttura accreditata avviene nell'ambito del distretto socio sanitario di precedente ubicazione circostanza che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 2005, esclude ogni apprezzamento discrezionale della Regione sul fabbisogno assistenziale nella porzione di territorio interessata;

- che l'art 1 in precedenza richiamato, nel prevedere in sessanta giorni il termine di preavviso per il trasferimento nell'ambito del distretto, valorizza l'interesse della struttura alla continuità delle prestazioni e, per implicito, è impositivo per l'Amministrazione dell'obbligo di verifica entro termine ragionevole dei presupposti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori al

mutamento di sede ed all'esercizio dell'attività;

- che è intervenuto il provvedimento comunale favorevole al tramutamento di sede mentre, malgrado il notevole lasso temporale decorso dall'attivazione del procedimento di trasferimento, non risulta a tuttoggi perfezionata l'attività istruttoria preordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- che la società ricorrente ha posto in essere azioni positive ai fini della documentazione del possesso dei requisiti di idoneità all'erogazione della prestazioni nella nuova sede;

- che, nelle more della decisione della causa nel merito, sussistono gli estremi di danno grave nella sfera economica della società appellante in relazione all'effetto ablatorio di ogni attività derivante dall'atto impugnato;

- che, per converso, non emerge danno all'interesse pubblico che non riceve preclusione nei controlli di competenza in relazione alle allegazioni e produzioni della ricorrente ai fini dell'asseveramento del possesso dei requisiti per l'esercizio della struttura;

- che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari possono essere compensati fra le parti:

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2065/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)